

MODELLO ORGANIZZATIVO - PARTE SPECIALE

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE (APOLF) PAVIA

Standard di controllo per i reati ex d.lgs. 231 / 2001

INDICE

1. Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione	5
2. Standard di controllo in relazione ai processi strumentali	8
2.1 Flussi finanziari	8
2.2 Selezione e assunzione del personale.....	9
2.3 Consulenze e prestazioni professionali	10
2.4 Acquisti di beni e servizi.....	12
2.5 Obblighi previdenziali.....	13
3. Standard di controllo in relazione ai reati societari.....	14
3.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.....	14
3.2 Tutela penale del capitale sociale.....	17
3.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali	19
3.4. Tutela penale contro le frodi	20
4. Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione.....	27
5. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro	34
6. Standard di controllo in relazione ai reati informatici	39

Il presente documento rappresenta le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001. Le linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

"AREA DEL FARE"

- I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
 - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato,
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la PA.
- L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza dell'Agenzia nei confronti della PA deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall'Agenzia.
- E' fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. L'Agenzia e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
- I responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex d.lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta,
 - fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile,

- attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.
- I responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

"AREA DEL NON FARE"

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, si segnalano, se pur a titolo non esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare. Nei rapporti con i rappresentanti della PA è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio,
- promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio: interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.),
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale,
- promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'erogazione di prodotti e servizi,
- promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore,
- fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati,
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio: affidamento della commessa, concessione del finanziamento).

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari. Inoltre, nei confronti della PA, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati,
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti,
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA,
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti,

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'agenzia,
- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio dell'agenzia.

Alla luce di questi principi e in base alle categorie di attività sensibili individuate sono stati individuati i seguenti Standard di Controllo coerenti con i principi del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, su cui è stata effettuata l'attività di gap analysis e il successivo adeguamento delle procedure operative.

1. Standard di controllo in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Gli standard di controllo presi a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione. Gli standard di controllo di primo livello sono i seguenti:

- a) Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- b) Norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) Tracciabilità: il soggetto che firma le comunicazioni alla PA deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Più in dettaglio, gli standard di controllo di secondo livello sono i seguenti:

- 1) Divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA e con altri soggetti, anche al fine dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni, non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.

Devono sussistere i seguenti requisiti:

- Autorizzazione formale: deve esistere un'autorizzazione formalizzata del direttore alla stipula dell'atto formale, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi

soggetti pubblici;

- Affiancamento: è obbligatoria la presenza del direttore che affianchi i coordinatori di area nelle fasi principali (ad esempio: trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.);
- Registrazione e tracciabilità: l'operazione deve essere registrata e documentata come da procedure aziendali.

2) **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la PA e con altri soggetti non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Devono sussistere i seguenti requisiti:

- **Autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata del direttore alla disposizione di pagamento.

3) **Segregazione dei ruoli nella gestione di finanziamenti pubblici:** deve esistere segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione. Devono sussistere i seguenti requisiti:

- **Autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata per chiedere erogazioni pubbliche, con limiti, vincoli e responsabilità;
- **Attribuzione formale delle responsabilità:** deve esistere un ordine di servizio o comunicazione organizzativa con attribuzione di responsabilità per la gestione del finanziamento e della rendicontazione;
- **Report:** devono esistere report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e sull'utilizzo delle erogazioni pubbliche validati dal direttore e archiviati;
- **Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:**
 - Presentazione della richiesta di finanziamento e di successiva erogazione dello stesso.
 - Realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento,
 - Certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni,
 - Predisposizione dei rendiconti dei costi,
 - Controllo super partes;
- **Definizione, per ogni progetto realizzato con partner esterni, di un piano di informazione, verso tutte le strutture coinvolte, circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;**
- **Effettuazione della certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;**

- Esistenza di riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e di connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- Effettuazione di verifica di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione/finanziamento;
- Esistenza di un organismo di controllo super partes, costituito da adeguato mix professionale tecnico-amministrativo, responsabile, sulla base di valutazioni di rischio, di:
 - monitorare lo stato di avanzamento del progetto, in conformità con le regole di attuazione definite, con interventi di verifica in corso d'opera;
 - salvaguardare - mediante attività di riscontro di merito su base campionaria - la correttezza e l'autenticità delle condizioni/documenti prescritti dal decreto/concessione.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per l'Agenzia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare

l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2. Standard di controllo in relazione ai processi strumentali

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre le risorse atte al potenziale compimento dei reati sopra descritti. Gli standard di controllo presi a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "best practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione.

2.1 Flussi finanziari

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte da APOLF Pavia. Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo, in linea con il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, si basa sui seguenti elementi:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione,
 - Effettuazione del pagamento,
 - Controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/ straordinaria) e dell'importo;
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- Esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta;
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;

- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- Individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- Individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- Indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- Designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza è obbligatorio comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco delle transazioni che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da effettuarsi con modalità non standard (allegando le relative procure e specimen di firma); il Responsabile della Funzione Amministrazione deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo.

2.2 Selezione e assunzione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra APOLF Pavia e una persona fisica. Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo, in linea con il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, si basa sui seguenti elementi:

- Nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula-vitae", tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad esempio: società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande

spontanee, presentazioni interne, ecc.);

- Nella fase "Selezione", rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:
 - prevedere distinte modalità di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato,
 - assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti,
 - richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate;
- Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione":
 - procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità,
 - in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

Il processo deve prevedere, inoltre, modalità formali di escalation autorizzativa nei casi di deroga ai principi sopra elencati.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza il Direttore deve comunicare l'elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati (incluse quelle gestite mediante escalation).

2.3 Consulenze e prestazioni professionali

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Quest'ultimo potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, in linea con il regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, gli

elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta della consulenza/prestazione,
 - Autorizzazione,
 - Definizione contrattuale,
 - Certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benessere),
 - Effettuazione del pagamento;
- Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti (Albo Fornitori) e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso (Vendor Rating);
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare APOLF Pavia nei confronti della PA deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall'Agenzia;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/prestazione e per la certificazione / validazione del servizio reso;
- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire, la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità operative e connessi meccanismi di escalation autorizzativa per eventuali deroghe ai principi sopra riportati, laddove ritenuto necessario, ad esempio per esigenze di riservatezza e tempestività.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza il Direttore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare, con periodicità definita, il Piano Consulenze di periodo e relativi aggiornamenti, l'elenco incarichi gestiti in deroga ai principi standard; il consuntivo attività di consulenza/prestazioni

professionali suddivise per fornitore.

2.4 Acquisti di beni e servizi

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva delle forniture. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta della fornitura,
 - Effettuazione dell'acquisto,
 - Certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benestare),
 - Effettuazione del pagamento;
- Esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori),
 - la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (Qualità Entrante),
 - la valutazione complessiva dei fornitori (Vendor Rating);
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la

stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;

- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Devono, inoltre, essere definite modalità di escalation autorizzativa per le attività d'acquisizione gestite in deroga ai requisiti sopra esposti (ad esempio: per scelta di fornitori non presenti in Albo, mancata comparazione fra offerte alternative, ecc.). Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza il Direttore ed il Responsabile della Funzione Amministrazione (per quanto di competenza) devono comunicare con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

2.5 Obblighi previdenziali

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione e truffa a danno dello Stato. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della PA, per influenzarne i risultati nell'interesse dell'Agenzia. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto all'Agenzia ed un danno patrimoniale alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad esempio: invio di moduli DM10 artatamente non corretti). Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile di riferimento o ai Sub Responsabili di riferimento;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per l'Agenzia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

3. Standard di controllo in relazione ai reati societari

3.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

I reati si distinguono in:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'agenzia, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori; l'art. 2622 c.c. presuppone, infatti, che sia stato cagionato un danno effettivo, mentre l'art. 2621 c.c. sanziona i comportamenti dallo stesso indicati a prescindere dal verificarsi di danni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'agenzia. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'agenzia;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'agenzia per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- la Legge n. 262/2005 ha sostituito l'art. 2622 c.c., che ora prevede, quale circostanza aggravante, l'aver cagionato un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture contabili, fattispecie sanzionata con la pena da due a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, liquidazioni, conferimenti) o delle situazioni patrimoniali allegate al progetto di fusione o di scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge; ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa, della relazione degli amministratori (di cui all'art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci (di cui all'art. 2429 e seguenti c.c.) che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano il progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- ufficialità: deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito dell'agenzia;
- inerenza: attinenza rispetto all'oggetto sociale ed alle attività compiute dall'agenzia;
- direzionalità pubblica: la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori).

Quanto alla forma delle comunicazioni, la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene risulti frequente anche l'orientamento opposto,

secondo il quale le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata, bensì sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c.c. si configura nel caso in cui le società di revisione pongano in essere false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione.

È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.), di altri soggetti che, essendo in contatto con la società di revisione, ne abbiano determinato o istigato la condotta illecita, come ad esempio gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società sottoposta a revisione.

3.2 Tutela penale del capitale sociale

• *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È tuttavia ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).*

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori ma va anche considerata la possibilità che l'"Amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale). È inoltre configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione, sia conseguentemente connesso "il danno ai creditori". Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato. Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3.3 Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici. Nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica al secondo, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il secondo comma, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino ad 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il bene tutelato sembra

potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanta riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto. Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame gli ulteriori seguenti casi:

- attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'art. 2351, 3° comma, c.c.);
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- ammissione al voto di titolari di azioni per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di Amministratori.

3.4. Tutela penale contro le frodi

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa "quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare". Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi. Soggetto attivo del reato può essere "chiunque", anche estraneo alla società.

DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale (i “Destinatari”) sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, (i “Soggetti apicali”) ed i Dipendenti e Collaboratori soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. L’art. 2639 c.c. (“Estensione delle qualifiche soggettive”) equipara ai soggetti apicali coloro che sono tenuti a svolgere le medesime funzioni, diversamente qualificate, o esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici (ad es. gli amministratori di fatto).

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
3. predisposizione di relazioni accompagnatorie, anche in sede di operazioni di finanza straordinaria;
4. predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Agenzia, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi all’Agenzia;
5. gestione del capitale sociale, anche in sede di effettuazione di operazioni di finanza straordinaria o di liquidazione, degli utili e delle riserve;
6. gestione dei rapporti con i Soci, con la società di revisione o il Collegio Sindacale in sede di verifica della situazione (amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile) dell’Agenzia;
7. gestione delle attività connesse al funzionamento dell’assemblea dei Soci;
8. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
9. gestione della sicurezza dei dati informatici.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. il Codice Etico;
2. la normativa societaria e regolamentare rilevante;
3. le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci;
4. il piano dei conti di Contabilità Generale;
5. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'Agenzia e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al precedente punto 1,

- i) predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- ii) omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia;
- iii) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;

con riferimento al precedente punto 2,

- i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- iii) acquistare o sottoscrivere azioni dell'Agenzia o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;

iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;

vi) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3,

i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o dei soci;

ii) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare con riferimento al punto 4;

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il responsabile amministrativo:

a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;

b) cura che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;

c) cura che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;

d) cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;

e) verifica, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'agenzia e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia;

ii) che la relazione sulla gestione comprenda analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Agenzia, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'Agenzia è sottoposta.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;

- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Agenzia, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;

- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile amministrativo:

- provvede al coordinamento del procedimento descritto ai punti a) ed f);
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione della tempistica nella predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato e, occorrendo, di bilanci straordinari;
- predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio; il programma deve essere mirato sia alla formazione dei neo assunti, sia all'aggiornamento professionale mediante corsi periodici.

2. Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione;
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV dovrà provvedere:

- al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- alla vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire ai Sindaci e/o alla Società di revisione / revisore una concreta autonomia nelle rispettive funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

4. Standard di controllo in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 octies del Decreto (di seguito anche "Reati di riciclaggio"), introdotti con il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio") che, al fine di contrastare il riciclaggio di proventi illeciti, prevede in sintesi:

1. il divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito) quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
2. gli obblighi, da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio di:
 - adeguata verifica della clientela, in relazione a rapporti ed operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale;

- conservazione, nei limiti di cui all'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, dei documenti o delle copie degli stessi;
- registrazione delle informazioni acquisite per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio;
- segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, di tutte le operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute sospette, quando i soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti a tali obblighi sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (ad es. banche, poste italiane, SIM, SGR, SICAV);
- 2) i professionisti (quali, ad es., gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, i notai o gli avvocati) quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- 3) i revisori contabili;
- 4) altri soggetti, la cui attività è subordinata al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività sono comprese il recupero di crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, l'offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

L'ente non rientra tra i soggetti Destinatari del Decreto Antiriciclaggio, tuttavia si ritiene che in astratto gli Esponenti Aziendali possano commettere alcuni dei Reati di cui alla presente parte speciale, e che, di conseguenza, l'art. 25 octies del Decreto possa applicarsi all'agenzia. I reati considerati sono:

• *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, laddove:

1. il termine acquisto rappresenta l'effetto di una attività negoziale, a titolo sia gratuito sia oneroso;

2. il termine ricevere indica ogni forma di ottenimento del possesso, anche temporaneo;
3. l'attività di intromissione rappresenta qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

La punibilità sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

• *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La sostituzione è la condotta volta a rimpiazzare quanto di provenienza illecita con valori diversi; il trasferimento rappresenta la condotta volta a rimettere in circolazione quanto di provenienza illecita mediante atti negoziali.

• *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. L'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549. Per la commissione dei reati si applicano inoltre nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed

inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con Clienti, Fornitori e Partner a livello nazionale ed internazionale;
- 2) gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna in essere, volta alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;

- la provenienza illecita di fondi;

- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari; in particolare, tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti con clienti e fornitori, di compravendita di partecipazioni o interessenze, di finanziamento a società del gruppo o di altri rapporti infragruppo, di operazioni sul capitale, di incasso o pagamento di dividendi devono essere eseguiti unicamente i normali canali bancari, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi di monitoraggio, adeguati livelli di trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne:

- in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;

- nell'esercizio dell'attività aziendale;

- nella scelta di partner finanziari;

2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano ingenerare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari infragruppo e con soggetti terzi, conservando adeguatamente i documenti di supporto;
- 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- 2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;
- 3) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti in partnership, verificandone la congruità economica rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato;
- 4) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali (se superiori a 12.500 euro) con soggetti terzi, ad esclusione degli Intermediari Finanziari, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati di Riciclaggio, attraverso una chiara identificazione:
 - delle controparti;
 - della natura e dello scopo delle operazioni;
 - del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nelle operazioni;

I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito

utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie;

6) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti euro 5.000 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

7) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 5.000;

8) tutti i rapporti di natura finanziaria di investimento e disinvestimento sono normalmente tenuti con soggetti di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE (II Direttiva antiriciclaggio), gli Intermediari Finanziari, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- banche, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr, Sicav;
- enti creditizi o finanziari comunitari;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva;
- P.A. di Paese comunitario;

Ad integrazione dei suddetti presidi, non devono essere effettuati/e:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;

- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a 5.000 euro;

- trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro;

- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fiduciaria o fittizia, anche all'estero.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. Standard di controllo in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche “Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro”). I reati considerati sono:

- *omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

• *lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (250.000 euro). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al capitolo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza esplicitate, tenuto conto dell'attività svolta dall'ente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Soci, Dipendenti, Clienti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

1. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) concernenti le attività di sorveglianza sanitaria;

- e) attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto inoltre obbligo di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente.

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. Standard di controllo in relazione ai reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica. I reati considerati sono:

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)*

Il reato, punibile a querela della persona offesa, consiste nel fatto di chi si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Circostanze aggravanti sono previste nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- il fatto sia commesso da soggetti che per commettere il fatto usino violenza sulle cose o alle persone, ovvero se siano palesemente armati;
- dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In tali casi il reato è perseguibile d'ufficio. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema; la norma, infatti, considera punibile la semplice intrusione, indipendentemente dal verificarsi di un danneggiamento o furto dei dati.

L'intrusione abusiva può concretizzarsi anche nel caso in cui i soggetti, legittimati all'uso del sistema ed autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti, accedano ad una parte di memoria a cui non sono autorizzati. Con il termine "si mantenga [nel sistema informatico]" si intende una permanenza non autorizzata, ad esempio, quando ad un accesso al sistema inizialmente autorizzato faccia seguito una permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*

Il reato consiste nell'intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel loro impedimento o interruzione.

Sono puniti anche coloro che rivelino mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio, con aggravio delle pene previste, qualora il fatto sia commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,
3. ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
4. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. È considerata circostanza aggravante la commissione dei fatti:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata; in tali casi il reato è perseguibile d'ufficio.

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sono considerate fattispecie aggravanti:

1. la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
2. la commissione del fatto con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema;
3. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art.635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la

trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, mediante le condotte di cui all'art.635 bis [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici], o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento. La distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità del sistema comporta un aumento delle pene previste. La medesima conseguenza si verifica quando il fatto è commesso con violenza alla persona, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

• *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Le pene sono aumentate qualora il reato sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'oggetto del reato consiste in qualsiasi azione che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo. Le condotte punite, in sintesi, sono le seguenti:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;
- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;

- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili tali codici ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda cose materiali (es. smart cards);
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Resta irrilevante il fatto che i codici siano procurati abusivamente o mediante l'autonoma elaborazione.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- *Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando una delle falsità previste dal Titolo VII, Capo III (falsità in atti) riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. I documenti informatici sono pertanto passibili delle medesime condotte di falsificazione previste per i documenti tradizionali. La locuzione "aventi efficacia probatoria" è riferita direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non ai singoli supporti materiali che li contengono; infatti oggetto di tutela sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali ed il loro contenuto rappresentativo, probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. Risulta quindi ipotizzabile, ad esempio, la falsità materiale in atti pubblici commessa da privato (artt. 476 - 482 c.p.), a condizione che sia stato formato in tutto o in parte un atto falso per via informatica, o alterato nella sua rappresentazione un atto vero o un atto destinato a far fede fino a querela di falso, come nel caso in cui il contenuto di un atto venga composto o variato al fine di modificarne sensibilmente il contenuto. È inoltre ipotizzabile il caso della falsità ideologica informatica (artt. 479 - 481 c.p.). qualora venga posta in essere una condotta attiva od omissiva che non rappresenti effettivamente la realtà, alterandone un'oggettiva rappresentazione destinata ad avere particolari

effetti giuridici formali o sostanziali. Non sono ricompresi nella fattispecie in esame i casi di falso documentale che si collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II, del codice penale.

• *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale (i "Destinatari") sono gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti ed i Collaboratori Interni (gli "Esponenti Aziendali"), ed inoltre i Collaboratori Esterni, come già definiti nella Parte Generale, che operino nelle aree di attività a rischio di cui al paragrafo successivo.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E", le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici;
2. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente

diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni normativa e procedura interna volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei sistemi elettronici e dei dati gestiti tramite i sistemi stessi;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;

- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- procedere ad attività di testing su ogni nuovo software o suo aggiornamento ovvero, ancora, su ogni nuovo applicativo o soluzione informatica suscettibile di incidere nelle Aree a Rischio;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.